

d'intesa con una specifica parte sociale rappresentata dalla Confindustria;

se tale episodio non si configuri come sorprendente manifestazione di una indebita commistione fra le prerogative istituzionali del Governo e gli interessi — pur legittimi, ma estranei all'ambito istituzionale — di tale parte sociale;

se tale irrituale procedura sia conciliabile con l'affermazione, contenuta nell'articolo in questione, secondo cui « è fondamentale che l'azione diplomatica sia supportata, in Italia, da un vasto preventivo consenso, istituzionale e reale », giacché il « consenso » prioritariamente ricercato e acquisito nella definizione di tale documento risulta evidentemente essere quello dell'organizzazione degli industriali;

se, dopo questo episodio, sia verosimile prevedere che in un prossimo futuro il Governo intenda predisporre e presentare pubblicamente documenti strategici attinenti alle relazioni europee e internazionali congiuntamente con le organizzazioni sindacali, o con quelle degli artigiani, o dei commercianti o di altre rappresentanze di categoria;

se, infine, i contenuti del documento in questione, relativi alla salvaguardia e al rafforzamento di politiche di sostegno per il Mezzogiorno, non siano destinati al rilievo critico dei *partner* europei ai quali non sfuggirà che il Governo italiano è stato il primo, con la legge finanziaria per il 2003, a tagliare pesantemente le risorse destinate al Sud. (4-04855)

\* \* \*

#### AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

*Interrogazione a risposta scritta:*

ZANELLA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il consorzio rifiuti speciali e assimilabili (CO.RSEA) risulta titolare, nel co-

mune di Sarcedo (Vicenza), di una discarica di tipo 2 cat. tipo B per 30.000 mc;

l'autorizzazione richiesta dal consorzio, relativa all'ampliamento della discarica per il conferimento di ulteriori 500.000 mc, è stata annullata dal TAR del Veneto con la sentenza n. 480 del 2001 e confermata con l'ordinanza n. 2536 del 27 aprile 2002 dal Consiglio di Stato;

la CO.RSEA, malgrado la palese illegittimità del procedimento di autorizzazione confermata da due sentenze della giurisdizione amministrativa, ha avanzato richiesta alla regione per il completamento e l'ampliamento della discarica;

la discarica è ubicata in un'area sensibile dal punto di vista ambientale per la tutela delle acque, perché posta nella fascia pedemontana di ricarica degli acquiferi e, dato l'elevato coefficiente di permeabilità, la zona è sottoposta ad un livello elevato di rischio idrogeologico;

la discarica è posta a settecento metri dal pozzo per il rifornimento idrico comunale e a mille metri dal torrente Astico;

le direttive 337/85/CE e 11/97/CE dispongono la valutazione di impatto ambientale per talune categorie di progetti;

la discarica è destinata anche allo smaltimento di rifiuti definibili tossici e nocivi;

risultano violati gli articoli 6 della legge n. 349/1986 e la lettera *i*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988;

il termine ultimo per il recepimento della direttiva 11/97/CE era il 14 marzo 1999 ed è trascorso inutilmente;

la commissione europea, nel parere n. 1826 del 3 agosto 2000, ha censurato la legge regionale del Veneto in materia di V.I.A. —:

se non ritenga di dover adottare le iniziative normative volte al recepimento della direttiva 11/97/CE e se, alla luce di

tale disciplina, l'impianto in premessa debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale da parte del ministero dell'ambiente e tutela del territorio.

(4-04846)

\* \* \*

### ATTIVITÀ PRODUTTIVE

*Interrogazioni a risposta scritta:*

MARAN e FONTANINI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la nuova proprietà della centrale di Monfalcone (Gorizia), la Endesa spa, ha annunciato la volontà di studiare ipotesi alternative alla metanizzazione (la previsione di risanamento è stata inserita, con decreto dell'agosto 1999 detto « D'Alema », all'interno della privatizzazione e vendita degli impianti di produzione termoelettrica dell'ENEL) accampando problemi economici per l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas esistente, ha iniziato a sperimentare l'uso di scarti di origine animale ad alto rischio sanitario, senza coinvolgere preventivamente l'amministrazione comunale, e ha chiesto ed ottenuto la deroga al rispetto dei limiti di emissione inquinante per i gruppi attuali, con motivazioni di ordine meramente economico, nonostante la contrarietà dell'amministrazione comunale;

il sindaco di Monfalcone ha chiesto il 13 settembre scorso alla stessa Endesa Italia spa, una copia dell'offerta di acquisto e del conseguente contratto con il quale è stato sottoscritto l'atto di fusione di Elettrogen spa in Endesa Italia Spa, in modo da acquisire informazioni sull'attività svolta nella sede di Monfalcone e fornire così i pareri con cognizione di causa;

a tutt'oggi, la documentazione richiesta è pervenuta al comune;

il comune di Monfalcone e i comuni limitrofi hanno votato degli ordini del giorno che impegnano i sindaci e le am-

ministrazioni ad individuare tutte le strade possibili atte « a far sospendere o far concludere negativamente per Endesa la procedura di valutazione d'impatto ambientale », « a favorire la massima partecipazione e coinvolgendo dei cittadini nelle azioni necessarie a bloccare il progetto Endesa per una nuova centrale a carbone nel pieno centro cittadino » e « a richiedere a tutti gli enti predisposti l'intensificazione dei controlli sanitari ed ambientali concernenti l'attuale operatività dell'impianto termoelettrico di Monfalcone »;

il presidente della regione Friuli Venezia Giulia rispondendo alle interrogazioni di alcuni, consiglieri regionali ha affermato che « la regione parteciperà alla procedura di VIA, avviata il 5 ottobre 2002 dall'Endesa Italia spa relativa al progetto di conversione a carbone delle sezioni 3 e 4 della centrale termoelettrica di Monfalcone, in base alle norme di cui alla legge n. 349/1986, (richiamate dalla legge n. 55/2002 cosiddetta « sblocca centrali » che si applica nel caso di specie) ed a quelle di cui alla legge regionale n. 43 del 1990 »;

la normativa citata prevede che « l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici » sia rilasciata a seguito di un procedimento unico cui partecipano le amministrazioni locali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge n. 241 del 1990 (Conferenza dei Servizi coordinata dal ministero delle attività produttive), « di intesa con la regione interessata »;

l'esito positivo della procedura di VIA costituisce « parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio —:

quali siano i vincoli e le condizioni contenute nel contratto firmato dalla Endesa Italia Spa e quali impegni la società abbia assunto nel subentrare alla Elettrogen.

(4-04847)